

REGOLAMENTO GARANZIA CYBER RISK

Aggiornamento 30 dicembre 2026

1. CYBER RISK

Gestione Professionisti attiva in automatico la garanzia Cyber Risk, per la copertura delle perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, conseguenti alla “Violazione della Privacy e dei Dati” e alla “Violazione del Sistema Informatico” (Responsabilità civile), in favore dei Professionisti titolari del Piano Assistenza Professionisti.

2. BENEFICIARI

Gli indennizzi previsti sono erogati da Allianz SPA in favore dei Professionisti richiedenti, **titolari del Piano Assistenza Professionisti**, con copertura automatica o volontaria principale (Base o Premium o Infortuni&Welfare). Ai fini dell'indennizzo la copertura deve risultare attiva al momento dell'evento.

3. PERIODO DI RIFERIMENTO

Gli indennizzi sono erogati per eventi intervenuti nel **periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2026** e comunque successivamente all'attivazione della copertura principale di cui al punto 2.

Ai fini dell'attivazione della garanzia Cyber Risk non sono dovuti dal Professionista titolare di copertura costi aggiuntivi oltre a quelli previsti per l'attivazione del Piano Assistenza Professionisti.

4. GARANZIA PREVISTA

La garanzia Cyber Risk prevede la copertura per **Responsabilità civile** per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi, comprese quelle derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti esclusivamente alle seguenti fattispecie di danno:

- “Violazione della Privacy e dei dati”: la società indennizza il Professionista titolare di copertura di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, a causa della perdita, del trattamento improprio, dell’uso fraudolento e/o non autorizzato dei dati personali dei Clienti ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali il titolare debba rispondere;
- “Violazione del sistema informatico”: la società indennizza il Professionista titolare di copertura di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi, compresi quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività a causa della violazione del Sistema Informatico ad opera di terzi e/o per colpa delle persone delle quali il titolare debba rispondere.

5. GARANZIE NON PREVISTE

La copertura non opera in caso di responsabilità per danni consistenti in morte, lesioni personali, danni a cose involontariamente cagionati a terzi e per perdite patrimoniali non conseguenti a “Violazione della Privacy e dei Dati” e a “Violazione del Sistema Informatico”.

Non sono previsti indennizzi al Professionista titolare di copertura per tutti i danni patrimoniali e/o spese sostenute in conseguenza sia di violazione della privacy e dei dati o del sistema informatico sia di qualsiasi altra causa.

6. DOVE VALE LA COPERTURA CYBER RISK

La garanzia Responsabilità civile Cyber Risk copre gli eventi che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del Mondo esclusi USA e Canada.

7. MASSIMALI E FRANCHIGIE

- Massimale: Euro 15.000,00 (quindicimila/00) per evento/anno per ciascun Professionista titolare/studio;
- Franchigia: Euro 1.000,00 (mille/00) per evento/anno per ciascun Professionista titolare/studio.

Qualora le perdite fossero conseguenti ad una colpa delle persone delle quali il Professionista titolare debba rispondere, il massimale si intende ridotto del 50%.

8. DENUNCIA DELL'EVENTO E RICHIESTA INDENNIZZO

Qualora si verifichi un evento ed il Professionista titolare di copertura intenda chiedere l'indennizzo previsto, il medesimo deve darne avviso scritto ad Allianz SPA Agenzia ROMA CIVITUS - Viale Bruno Buozzi 11/13, 00197, Roma

roma59@ageallianz.it - Tel. 06/8075246, fax. 06/92933476

Rif polizza collettiva n. 501225780,

entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.

Le dichiarazioni non veritieri, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta o reticente relativa ai precedenti sinistri) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio: la modifica dell'attività assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della tutela Cyber Risk.

9. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

La garanzia Cyber Risk di cui al punto 4 non opera nei seguenti casi:

- a) Violazioni delle disposizioni di legge o normative quali: violazione delle disposizioni della legge antitrust o sulla libera concorrenza, pubblicità ingannevole, spionaggio industriale, concorrenza sleale, violazioni della legge sui brevetti o di segreti commerciali o aziendali comprese le perdite e i Danni dovuti alla decadenza del brevetto che siano stati causati da una Violazione della sicurezza dei Dati, Violazione di leggi e normative fiscali;
- b) Inadempimento di obbligazioni di natura contrattuale e/o di risultato non derivanti direttamente dalla legge;
- c) Atti di guerra, invasioni o operazioni belliche, guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni civili, atti delle autorità o atti terroristici;
- d) Trasferimento elettronico di fondi o somme di denaro o titoli in genere o criptovaluta;
- e) Compravendita o negoziazione di azioni, quote capitali o altri titoli, compreso l'utilizzo di informazioni riservate;
- f) Violazioni della sicurezza delle informazioni che abbiano ricadute sul prezzo di azioni e/o di titoli in genere;
- g) Dolo e infedeltà delle persone di cui il titolare debba rispondere;
- h) Uso di mobile devices e simili;
- i) Registrazioni video o audio non autorizzate;
- j) Progettazione, costruzione, fabbricazione, monitoraggio di impianti nucleari o atomici;
- k) Arresto pianificato dell'hardware, dei sistemi di trattamento o di telecomunicazione dei Dati e relativo cablaggio;
- l) Contenuto pornografico;
- m) Concorsi e giochi a premi in genere;
- n) Personale autorizzato, dipendente o non, già condannato per atti dolosi o fraudolenti e del cui fatto il titolare era o doveva essere a conoscenza, nonché dalla condotta tenuta da Prestatori di lavoro cessati da incarichi lavorativi, qualora il Sinistro sia avvenuto utilizzando le credenziali di accesso non rimosse dal titolare;
- o) Multe, ammende e sanzioni fiscali inflitte al titolare o di cui questo sia obbligato o coobbligato in solido;
- p) Penali contrattuali, danni punitivi di qualunque natura;
- q) Vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, usura, deterioramento graduale, qualunque malfunzionamento o errore nella programmazione o errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico del titolare o utilizzo di Programmi non autorizzati;
- r) Mancata o non tempestiva attività di manutenzione o di aggiornamento di hardware e software;
- s) Malware.

10. SOGGETTI ESCLUSI

Con riferimento al punto 4, non sono considerati "terzi":

- il legale rappresentante del Professionista titolare, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniugi, genitori e figli;
- il coniuge, i genitori e i figli del Professionista titolare;
- le società che siano qualificabili, verso il Professionista titolare, come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

11. INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni in merito alla attivazione delle coperture ed alle prestazioni previste per i Professionisti titolari di copertura:

- www.gestioneprofessionisti.it
- ChatGP
- Numero verde Gestione Professionisti: 800 946 996

12. PRESENTAZIONE DI RECLAMI E RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

ALL'IMPRESA ASSICURATRICE:

Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:

- con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;
- tramite il sito internet dell'Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami.

L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.

Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

In tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli avenuti diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

All'IVASS:

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli avenuti diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **MEDIAZIONE (obbligatoria):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98);
- **NEGOZIAZIONE ASSISTITA:** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa;
- **ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE:**
 - **arbitrato:** In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.
 - **risoluzione delle liti transfrontaliere:** Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

13. PRIVACY E TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR" o "Regolamento"), il trattamento dei dati personali e sensibili riguardanti il Professionista titolare di copertura è finalizzato unicamente ad eseguire gli obblighi contrattuali e normativi, oltre che a fornire informazioni sui servizi previsti. Il trattamento avverrà presso la sede di Gestione Professionisti - Ebipro in Roma con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e presso la sede delle società assicurative e di servizi collegate.

Gestione Professionisti garantisce che il trattamento dei predetti dati e dei documenti allegati avviene secondo modalità idonee a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'integrità. I dati non verranno utilizzati per finalità difformi da quelle sopra indicate. Per finalità scientifiche e/o statistiche i dati saranno rappresentati in forma anonima. I dati potranno essere comunicati solo ad eventuali Collaboratori, Responsabili o Incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario per l'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni a carico di Gestione Professionisti.

Con riferimento alla garanzia Cyber Risk i titolari del trattamento dei dati, oltre a Gestione Professionisti, sono:

- Allianz SPA con sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, numero verde 800686868
- L'Agente Civitus SRL, Viale Bruno Buozzi 11/13, 00197 Roma, tel. 068075246, fax. 0692933476, email roma59@ageallianz.it

Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti di cui al GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e/o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le relative richieste per posta al Titolare e Responsabile del trattamento dati per Gestione Professionisti ovvero al suo legale rappresentante pro tempore. Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento e consapevole che lo stesso può riguardare dati sensibili, l'interessato presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Roma, 30/12/2025